Cassazione Civile, Sez. III, 19 maggio 2020, n. 9198 – Pres. Amendola, Rel. Porreca - Il diritto ex art. 119 TUB può essere esercitato anche in corso di causa, essendo uno strumento di protezione del cliente e non di penalizzazione

Cassazione Civile, Sez. III, 19 maggio 2020, n. 9198 – Pres. Amendola, Rel. Porreca

Massime da Diritto Bancario

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di causa e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo.

In altri termini, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto in parola, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210, cod. proc. civ., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

Cfr. anche nota del Sole24ore, "La banca deve fornire la documentazione del rapporto di conto corrente: Cassazione Civile Sez. III 19 maggio 2020 n. 9198"